



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2012, proposto da:
Artco Servizi Coop., rappresentato e difeso dall'avv. Luca De Pauli, con domicilio
eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro

A&T 2000 S.p.A., non costituita;

nei confronti di

Sea Service S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Tudor, con domicilio
eletto presso Alessandro Tudor Avv. in Trieste, Galleria Protti 1;

per l'annullamento

-della delibera del c.d.a. di A&T 2000 s.p.a., recante provvedimento di
aggiudicazione definitiva dell'appalto per il servizio di spazzamento e pulizia aree
pubbliche trasporto e avvio a recupero dei rifiuti di spazzamenti stradale - cig
4113432f74 a favore di SEA Service s.r.l. dd. 1 giugno 2012, comunicato a mezzo
comunicazione pec anticipata via fax;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sea Service S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso in epigrafe mediante il quale parte ricorrente ha chiesto:

-l'annullamento della determina 4113432F74 con la quale la A&T2000 s.p.a. ha provveduto alla aggiudicazione definitiva in favore di SEA Service s.r.l. dell'appalto per il servizio di spazzamento e pulizia aree pubbliche trasporto e avvio a recupero dei rifiuti di spazzamento stradale;

-la declaratoria di nullità/inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato in relazione alla procedura di gara de qua tra la Stazione appaltante e la società SEA controinteressata;

Considerato in fatto:

La società ricorrente sostiene che la SEA Service S.r.l. - aggiudicataria dell'appalto de quo - non disponesse alla data di sottoscrizione dei documenti (ed in ogni caso alla data del 10 maggio 2012, fissata per la presentazione delle offerte) degli impianti richiesti dalla lex specialis.

Tanto sarebbe comprovato dalla corrispondenza successiva alla gara intercorsa tra la SEA e la Stazione appaltante.

Ed invero, ad avviso della ricorrente, la SEA Service solo dopo avere conseguito a proprio favore la aggiudicazione provvisoria si sarebbe premunita di ricercare gli impianti di cui, all'atto di depositare la propria offerta, non disponeva neppure

attraverso accordi preliminari (e pur avendo dichiarato il contrario nella dichiarazione di cui all'all. 1 al Disciplinare).

Solo con dichiarazioni datate 15 e 18 maggio 2012, la SEA Service S.r.l., per la prima volta, avrebbe, dato conto di riferirsi ad impianti altrui ai fini della gara, essendone fino a quel momento evidentemente del tutto priva.

L'interessata assume, pertanto, che la SEA Service S.r.l. andasse esclusa dalla gara, ai sensi dell'art. 48 c. 1 e 2 d.lgs. 263/2001, in quanto del tutto priva, alla data del 10 maggio 2012, di una condizione di partecipazione ovvero degli impianti richiesti dal Bando sub III.2-3a e III.2.3b.

Con il secondo motivo di ricorso, la stessa ricorrente asserisce che SEA Service S.r.l., avendo reso una dichiarazione non veritiera, andasse dichiarata decaduta, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, dal beneficio della ammissione alla procedura ad evidenza pubblica cui aveva partecipato,

Con il terzo motivo di gravame, essa sostiene, infine, la carenza del requisito di capacità tecnica in capo alla controinteressata: le due dichiarazioni rese e sottoscritte da Z.A.I. S.r.l. non potevano comunque essere prese a riferimento ai fini della partecipazione alla gara, non trattandosi in alcun modo di atti aventi la valenza di contratto/accordo commerciale in essere tra l'offerente ed il titolare dell'impianto, trattandosi solo di (postume) generiche manifestazioni di disponibilità, rese del sig. Sandrino Zaccheo, legale rappresentante della Z.A.I. S.r.l. e nemmeno accompagnate dalla accettazione (con conseguente effetto di vincolo contrattuale) da parte di SEA Service S.r.l..

Nel caso dell'impianto di PULISABBIE s.r.l., conclude la ricorrente, fa completo difetto la stessa dimostrazione di un vincolo di un qualche tipo tra SEA service S.r.l. e tale ditta, in quanto sarebbe pur sempre il sig. Sandrino Zaccheo a dichiarare, a propria volta, di avere la disponibilità del terzo, ma senza che questo

terzo risulti in qualche modo vincolato né alla Z.A.I. S.r.l., né tanto meno alla SEA Service S.r.l..

Ritenuto in diritto:

Visto il punto 5.3.3 del disciplinare di gara;

Visto l'art. 48 del D.Lvo n. 163/2006;

Considerato che:

-le dichiarazioni di disponibilità degli impianti prodotte dall'aggiudicataria in sede di verifica dei requisiti tecnici risultano di data successiva alla presentazione dell'offerta ovvero allo svolgimento della gara (punto 5.3.3 del disciplinare di gara citato);

-l'accordo/contratto in essere tra la ricorrente ed il titolare dell'impianto (datato 17/1/2012) non reca ad oggetto le operazioni di recupero previste nel disciplinare di gara (id est, R5 ed R3);

Ritenuto, pertanto, il ricorso fondato con riguardo al primo, tranciante dei dedotti motivi di gravame;

Considerato che il contratto d'appalto non risulta stipulato con l'aggiudicataria sicché neppure v'è necessità di pronuncia sulla relativa domanda di nullità/inefficacia dello stesso.

Considerato, altresì

che con l'accoglimento del ricorso impugnatorio, e l'effetto conformativo che da esso ne deriva, ha trovato puntuale soddisfazione, mediante reintegrazione in forma specifica, anche l'interesse risarcitorio azionato dalla ricorrente;

Ritenuto

regolare le spese processuali secondo soccombenza ponendo le stesse a carico di A&T2000 s.p.a. mentre se ne può disporre la loro compensazione nei confronti della contro interessata SEA Service s.r.l.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione.

Condanna la società A&T 2000 s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in euro 2000,00.

Spese compensate tra la ricorrente e la SEA SERVICE s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente FF

Gianluca Bellucci, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)